

**N. 01100/2025 REG.PROV.COLL.**

**N. 01395/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Michele Pozzato, Federica Stecca e Danilo Lo Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);

***per l'annullamento***

- del provvedimento adottato il -OMISSIS- e notificato in pari data, con cui il Comune di -OMISSIS-, Settore SUAP e Attività Economiche, ha disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. Veneto n. 38/2019, la chiusura temporanea del punto gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nei locali dell'esercizio commerciale gestito della ricorrente, siti in San Crispino n. 100;

- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi compresi la comunicazione del -OMISSIS- di avvio del procedimento, la nota del -OMISSIS- del Settore della Polizia Locale del Comune di -OMISSIS-, la nota del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, il parere rilasciato il -OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS-, nonché la relazione della stessa Questura pervenuta al Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La ricorrente espone in fatto:

- di essere titolare di un'impresa individuale con sede in -OMISSIS- che esercita l'attività di raccolta scommesse per conto del concessionario -OMISSIS-, nonché l'attività di "*punto gioco*" mediante apparecchi VLT (*Video Lottery Terminal*) sulla base di autorizzazioni rilasciate dalla Questura di -OMISSIS- e della SCIA presentata al Comune il -OMISSIS-;

- che in data -OMISSIS- la Questura di -OMISSIS- ha effettuato un sopralluogo nei locali del suddetto esercizio commerciale, riscontrando la presenza presso il *desk* cassa di un terminale POS (*point of sale*) per i pagamenti elettronici, attivato in presunta violazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. Veneto n. 38/2019, che

nei “punti gioco” vieta l’installazione di terminali multifunzione che consentano prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso;

- che all’esito di un successivo sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale il -OMISSIS- il POS risultava ancora in uso e, quindi, la Questura, con parere del -OMISSIS-, ha confermato la necessità di rimuovere il dispositivo per contrastare il fenomeno della ludopatia;

- che il Comune di -OMISSIS- con provvedimento adottato il -OMISSIS- ha disposto la *«chiusura temporanea, con decorrenza dal -OMISSIS-, del punto gioco, con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.773/1931, sito nei locali in -OMISSIS-, fino all’assolvimento dell’obbligo di disattivare i terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco».*

2. Nel motivare il provvedimento impugnato il Comune ha fatto proprio il parere della Questura di -OMISSIS-, secondo il quale: A) *«la legge regionale prevale su quella statale, nel caso in cui sia successiva, e sempre nel caso in cui sia speciale, a condizione che vi sia effettivamente la competenza della Regione a provvedere»* B) *«l’obbligo di utilizzare i POS per i pagamenti - già presente nel 2012 - viene munito di sanzione solo nel 2021, con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi in caso di rifiuto di pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito e/o credito»;* C) *il soggetto che ha deciso di intraprendere un’attività «deve sottostare alle regole previste per tale attività, che derogano alla norma generale, non consentendo l’utilizzo nel punto vendita del POS: ciò in ragione della specificità della materia del gioco d’azzardo che richiede particolari cautele»;* D) *«il legislatore regionale vuole evitare pagamenti “fittizi” tramite POS, da parte dei clienti, per procurarsi la provvista per le future giocate, con una previsione che ha lo scopo di disincentivare la ludopatia e di tutelare, in tal modo, i soggetti più deboli ed esposti al rischio derivante dal gioco d’azzardo».*

3. Del suddetto provvedimento la ricorrente ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi:

3.1. *Violazione degli artt. 23 e 41 della Costituzione, dell'art.13, commi 1 e 2, della l.r. Veneto n. 38/2019, dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, e dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti e per difetto di istruttoria.*

Il POS rinvenuto presso il punto vendita di cui trattasi non può essere qualificato come un “*terminale multifunzione*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della l.r. n. 38/2019, in quanto non consente l'accesso diretto al gioco, né il prelievo di contante. I POS servono esclusivamente al pagamento elettronico di beni o servizi: non sono tecnicamente, né funzionalmente collegati agli apparecchi da gioco. L'art. 13 della l.r. n. 38/2019 deve essere interpretato restrittivamente, non potendosi applicare in via estensiva o analogica per includere dispositivi diversi da quelli ivi espressamente indicati.

In ogni caso l'art. 13, comma 1, della l.r. n. 38/2019 si pone in conflitto con la normativa statale che impone l'adozione di strumenti di pagamento elettronico (art. 15 del d.l. n. 179/2012, come modificato dall'art. 19-ter del d.l. n.152/2021), finalizzata a garantire la tracciabilità dei pagamenti e a prevenire il riciclaggio.

3.2. *Violazione degli artt. 23 e 41 della Costituzione, dell'art.13, commi 1 e 2, della l.r. Veneto n. 38/2019, dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, e dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti e per difetto di istruttoria.*

La ricorrente esercita principalmente l'attività di raccolta scommesse, distinta e autonoma rispetto a quella di intrattenimento mediante VLT, e secondo una giurisprudenza consolidata la l.r. n. 38/2019 non si applica ai centri scommesse,

essendo mirata esclusivamente a limitare l'uso degli apparecchi da gioco contemplati all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931). L'applicazione indistinta della normativa regionale a tutti i locali con scommesse e apparecchi elettronici viola il principio di legalità, poiché viene arbitrariamente esteso l'ambito di applicazione della norma.

4. Il Ministero dell'Interno e il Comune di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, secondo il Comune, il terminale POS installato all'interno del punto gioco rientra nella categoria dei “*terminali multifunzione*” ai quali si riferisce l'art. 13, comma 1, della l.r. Veneto n. 38/2019, poiché consente pagamenti elettronici che possono alimentare il gioco d'azzardo.

Il divieto è stato introdotto per prevenire la ludopatia e dev'essere interpretato in senso estensivo, includendo qualsiasi dispositivo che consenta di aggirare la mancanza di contanti. Il Comune contesta l'applicabilità dell'art. 15 d.l. n. 179/2012 sostenendo che la specialità della disciplina regionale, ispirata a finalità di tutela della salute pubblica e, come tale, prevalente su quella nazionale in materia di pagamenti con carta elettronica.

5. In vista della discussione di merito, le parti hanno prodotto memorie conclusive e di replica.

6. All'udienza pubblica del 18 giugno la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

1. Prima di esaminare le censure dedotte con il primo motivo di ricorso giova illustrare il vigente quadro normativo di riferimento.

L'art. 13 della l.r. Veneto 10 settembre 2019, n. 38 (rubricato “*Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso*”) dispone: A) al

comma 1, che “È vietata l’installazione nei punti gioco, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso”; B) al comma 2, che “I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all’assolvimento dell’obbligo ovvero l’apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931”.

Secondo l’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che (...) si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa (...).”.

L’art. 15 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone: A) al comma 4, che “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono

*tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”; B) al comma 4 bis, che “A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.*

L’art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41 (recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”) include tra i “principi ordinamentali del gioco in Italia”, la “tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco”.

2. Tanto premesso, è condivisibile l’interpretazione dell’Amministrazione secondo la quale il POS rientra nella nozione di “terminale multifunzione” di cui all’art. 13 l.r. n. 38/2019, qualora sia utilizzato per il pagamento diretto delle giocate (come sembra emergere dalla documentazione versata in atti) o per operazioni (come il



prelievo di denaro contante) che, anche indirettamente, consentano l'accesso al gioco.

Tuttavia, ciò che assume decisivo rilievo ai fini del presente giudizio non è l'inquadramento normativo del POS, bensì la legittimità o meno, del divieto posto dalla normativa regionale, alla luce della normativa statale sopravvenuta che disciplina il medesimo oggetto - ossia l'uso del POS - per finalità opposte e con previsioni di ben diverso tenore.

3. In particolare, il Collegio ritiene fondata la censura con cui la ricorrente contesta il provvedimento impugnato – con cui è stata sanzionata l'installazione di un POS in un “*punto gioco*”, in applicazione dell'art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019 - deducendo che tale disposizione regionale si pone in contrasto con la normativa statale posta dall'art. 15, commi 4 e 4 *bis*, del d.l. n. 179/2012, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19 *ter* del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233.

4. Da un lato, l'Amministrazione ha applicato la norma regionale - adottata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di “*tutela della salute*” (art. 117, comma 3, Cost.) - che, per finalità di prevenzione del fenomeno della ludopatia - sancisce una deroga all'obbligo statale di utilizzo del POS; dall'altro, la ricorrente invoca la normativa statale che impone a tutti gli esercenti commerciali l'obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite POS, prevedendo, a decorrere dal 30 giugno 2022, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di rifiuto dell'esercente.

Ebbene, il Collegio ritiene che l'antinomia tra la normativa statale e quella regionale debba essere risolta mediante una corretta applicazione delle regole in materia di successione delle leggi nel tempo, fissate dal combinato disposto degli



articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rispettivamente rubricati “*Condizioni per l’esercizio della potestà legislativa da parte della Regione*” e “*Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica*”.

4.1. L’art. 15, commi 4 e 4 *bis*, del d.l. n. 179/2012 (nella testo vigente) impone agli esercenti commerciali, senza distinzione di sorta, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, pena l’applicazione della “*sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento*”.

Tale obbligo - espressione di una scelta di politica fiscale e finanziaria operata dal legislatore statale - persegue finalità di tracciabilità dei pagamenti, emersione dell’economia sommersa e promozione della concorrenza, finalità tutte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. (“*tutela della concorrenza*”, “*sistema valutario*” e “*sistema tributario e contabile dello Stato*”).

In particolare, come evidenziato nella relazione illustrativa relativa all’art. 4 comma 4, del d.l. n. 179/2012, «*un’ampia diffusione degli strumenti di pagamento elettronici è una precondizione strutturale per l’affermarsi del commercio elettronico nel sistema produttivo italiano; un maggiore sviluppo di questo canale di vendita per prodotti e servizi può essere un fattore di crescita e internazionalizzazione delle imprese. L’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, inoltre, rappresenta un efficace metodo per il contrasto all’uso del contante e, di conseguenza, dell’evasione fiscale*».

4.2. L’art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019, a sua volta, si pone in conflitto con la normativa statale sopra richiamata, nella parte in cui - per il contrasto al fenomeno della ludopatia - vieta l’uso di terminali che nei punti gioco consentano il pagamento elettronico delle giocate.

Tale antinomia non può risolversi in favore della prevalenza della legge regionale, neppure in considerazione dell'invocata tutela della salute, materia attribuita l'art. 117, comma 3, Cost. alla competenza legislativa concorrente della Regione. Difatti la legislazione regionale concorrente, per espressa previsione dell'art. 117, comma 3, ultimo periodo, Cost., è vincolata al rispetto dei “*principi fondamentali*” stabiliti dalle legislazione dello Stato.

Trovano, quindi, applicazione nel caso in esame gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge n. 62/1953. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, “*L’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti*”. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 1, “*Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse*”. Ebbene, in applicazione di tale disposizioni, l'art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019 deve ritenersi tacitamente abrogato dalla disciplina in materia di pagamenti elettronici posta dall'art. 15 del d.l. n. 179/2012, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19 *ter* del d.l. n. 152/2021.

4.3. In particolare, l'art. 15, comma 4, del d.l. n. 179/2012, nel testo originario, già imponeva a commercianti e professionisti l'obbligo di accettare pagamenti elettronici, ma tale obbligo era privo di sanzione. Inoltre l'art. 6 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, aveva disposto l'abrogazione dell'art. 15, comma 4 *bis*, del d.l. n. 179/2012 - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 900, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - che però non prevedeva l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di cui trattasi. Dunque, quando è stato emanato l'art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019, non era in vigore una norma

statale che rafforzasse l'obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite POS sanzionando gli esercenti commerciali per il rifiuto di accettare tali modalità di pagamento.

Tuttavia l'art. 19 *ter* del d.l. n. 152/2021 - introducendo la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di rifiuto, da parte dell'esercente, del pagamento tramite POS - ha significativamente innovato la previgente disciplina statale della materia, che si limitava a sancire un obbligo sprovvisto di sanzione, per l'appunto mediante la previsione dell'irrogazione di una sanzione amministrativa, a presidio dell'obbligo stesso, così elevando la disciplina dell'obbligo in questione, posta dai commi 4 e 4 bis dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, al rango di principio fondamentale desumibile “*dalle leggi vigenti*” (come previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 62/1953).

Deve allora ritenersi che, quantomeno a decorrere dalla novella del 2021, dal combinato disposto dei commi 4 e 4 *bis* dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012 sia desumibile un principio fondamentale della legislazione statale in materia di pagamenti tramite POS, le cui finalità - emersione dei flussi di pagamento, contrasto all'evasione fiscale e tutela della concorrenza - non possono essere contraddette da leggi regionali di settore come la l.r. Veneto n. 38/2019.

Pertanto l'art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019 - essendo anteriore alla novella del 2021 e recando una disciplina dell'uso dei POS nei punti gioco incompatibile con il predetto principio fondamentale della legislazione statale - deve ritenersi tacitamente abrogato.

4.4. In ogni caso - anche a voler opinare diversamente da quanto si è detto - comunque la conferma della sopravvenuta abrogazione tacita dell'art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019 si trae dal già menzionato art. 3, comma 1, del d.lgs. n.

41/2024, che tra i *“principi ordinamentali del gioco in Italia”* include espressamente la *“tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco”*, sicché la tracciabilità risulta espressamente elevata al rango di principio fondamentale della materia del gioco legale in Italia da una legge che *“espressamente”* stabilisce i principi fondamentali della materia stessa (come pure previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 62/1953).

È evidente, infatti, che la tracciabilità è assicurata solo in caso di pagamenti elettronici effettuati tramite il POS.

5. L’attenzione alla tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, *“al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco”* e in funzione dell’emersione di nuova base imponibile, si rinviene anche nell’art. 13 del d.lgs. n. 41/2024, relativo ai punti vendita ricariche, il cui comma 5 dispone che gli esercenti l’attività di punto vendita ricariche *“effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco online esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita”*, e che la ricarica del conto di gioco online presso il punto vendita ricariche deve avvenire *“mediante gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni di gioco”*.

6. In definitiva la tutela della salute, per quanto rilevante, non consente al legislatore regionale di incidere sulla disciplina statale del POS, la cui diffusione è considerata condizione essenziale per garantire non solo la trasparenza dei pagamenti, ma anche la competitività del sistema produttivo.

Ciò spiega anche perché non sia condivisibile l'argomento opposto dalla difesa del Comune, secondo cui la legge regionale avrebbe introdotto, al fine di salvaguardare il diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., una deroga espressa rispetto al generale obbligo di accettare pagamenti elettronici.

Del resto, la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. non può essere compressa - mediante una misura sanzionatoria qual è la chiusura dell'esercizio - laddove l'esercente abbia adempiuto ad un obbligo posto da una legge statale.

7. Ne deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo perché si fonda su una disposizione regionale tacitamente abrogata per incompatibilità sopravvenuta con la disciplina statale che prescrive, a pena di sanzione, l'obbligo di installazione del POS.

8. Il Collegio, infine, rileva che l'asserita utilizzazione del POS per finalità di prelievo fittizio di contante non è stata oggetto di alcuna prova specifica in atti. Eventuali abusi connessi ad usi impropri del dispositivo devono essere perseguiti dagli organi competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), non certo attraverso un divieto generalizzato come quello previsto dall'art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019.

9. Per le ragioni suesposte il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, l'impugnato provvedimento del Comune di -OMISSIS- dev'essere annullato, con assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso, dal cui accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre ulteriori vantaggi.

10. Tenuto conto della novità delle questioni trattate, sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.

11. Tenuto conto dell'art. 10, comma 2, della legge n. 62/1953, secondo il quale *“I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni*

*entro novanta giorni*”, copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio regionale della Regione Veneto per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio regionale della Regione Veneto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

Giampaolo De Piazzì, Referendario

L’ESTENSORE  
Andrea De Col

IL PRESIDENTE  
Carlo Polidori

